



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO

- sezione prima -

nelle persone dei magistrati:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| - Dott. Marco Tremolada | Presidente |
| - Dott. Dario Colasanti | Giudice rel. |
| - Dott. Alessandro Colnaghi | Giudice |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

di omologa del concordato preventivo di cui al PU n. 53 del 2023 su domanda **della CIMA PAPER S.P.A.** con sede legale in Lecco via Roma n. 6 (CF e P.IVA n. 03001650138) difesa dagli Avv.ti Andrea Granzotto e Sabrina Giani.

PREMESSO

- che alla ricorrente è stato concesso, ai sensi dell'art. 44 CCII, il termine di 60 giorni per l'integrazione della domanda concordataria, depositata in data 5.12.2023, con proroga di altri 60 giorni per giustificati motivi e conseguente scadenza in data 9.2.2024;
- che la ricorrente in data 9.2.2024 ha depositato la proposta di concordato preventivo in continuità diretta ex art 84 CCII che il Tribunale ha ritenuto ammissibile con decreto del 12-18.3.2024;
- che il piano concordatario è basato sui flussi generati dalla continuità diretta, sull'incasso dei crediti, sul realizzo del magazzino e sulla finanza esterna garantita dal nuovo socio di maggioranza ZEUS PACKAGING GROUP LTD;
- che la proposta prevede, entro l'orizzonte temporale di cinque anni (2024/2028), la soddisfazione integrale dei creditori prededucibili e dei privilegi, comunque collocati

in apposite classi separate (classi da n. 1 a n.4) ai sensi dell'art. 85 comma 3° CCII, nonché la falcidia dei crediti tributari (classe n. 5) mediante il ricorso alla transazione fiscale di cui all'art. 88 CCII, con previsione della soddisfazione degli stessi nella misura del 26%, e l'adempimento a favore dei chirografari, suddivisi in 6 classi, nelle percentuali qui di seguito riportate:

Classe 6 - tributari e contr degradati	10%
Classe 7- banche non garantite	6%
Classe 8- banche garantite	4%
Classe 9- Fornitori	6%
Classe 10- altri debiti	6%
Classe 11- soci	0%

- che il Tribunale, con decreto del 12-18.3.2024 ha ammesso la società ricorrente alla procedura concordataria e regolato le tempistiche e le modalità delle operazioni di voto;
- che i Commissari Giudiziali nelle relazioni di cui all'art. 105 CCII hanno espresso parere favorevole, pur con alcune notazioni critiche, evidenziando la preferibilità dell'opzione concordataria rispetto a quella liquidatoria;
- che all'esito delle operazioni di voto, la proposta di concordato ha conseguito il voto favorevole di tutte e cinque le classi votanti alla stregua del criterio di cui all'art. 109 comma 5° CCII, per cui risulta approvata;
- che, entro il termine assegnato dal Tribunale, la società concordataria, ha depositato domanda di omologazione ai sensi dell'art. 112, comma 1 CCII, in cui ha affermato la sussistenza di tutti i presupposti previsti dalla norma menzionata;
- che in data 29.10.2024 i Commissari Giudiziali hanno depositato parere favorevole, non rinvenendo elementi di ostacolo all'omologa;
- che all'udienza del 5.11.2024 la società concordataria ha insistito per l'omologa ed i Commissari Giudiziali hanno ribadito il proprio parere positivo;

RITENUTO

- che la procedura, così come descritta, si sia svolta regolarmente, così sussistendo il requisito di cui all'art. 112 comma 1° lett. a);
- che, in mancanza di sopravvenienze peggiorative nelle more del procedimento, persistano i requisiti di ammissibilità della domanda concordataria, già valutati in sede di ammissione e di conseguenza sussistano i requisiti di cui all'art. 112 comma 1° lett. c), d), e) g): qualità di imprenditore commerciale dell'istante; superamento delle soglie di esenzione ex art. all'art. 2 comma 1° lett. d) CCII; individuazione del centro degli interessi principali nel circondario del Tribunale adito ai sensi dell'art. 27 CCII; idoneità della documentazione prodotta ai sensi degli artt. 39, 44, 87 e 88 CCII; ricorrenza dello stato di crisi (consistente in vera e propria insolvenza); presentazione di un piano non privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l'insolvenza ai sensi dell'art. 47 comma 1° lett. b) CCII e della lett. f) dell'art. 112 comma 1° CCII; inapplicabilità della soglia minima di soddisfazione dell'art. 84 comma 4° CCII, in quanto il piano rientra appieno nella definizione dell'art. 84 comma 2° CCII; rispetto del criterio di distribuzione di cui all'art. 84 comma 6° CCII ; corretta formazione delle classi ai sensi degli artt. 85, 88 e 109 comma 5° CCII e trattamento omogeneo all'interno di ciascuna di esse;
- che dunque non si rilevano elementi ostativi alla pronuncia di omologa;
- che, in ragione della natura del piano, che contempla nell'attivo il ricavato prodotta dalla continuità diretta, non sussistono i presupposti per la nomina di un Liquidatore Giudiziale, salva la necessità di regolare compiutamente le informazioni ai Commissari Giudiziali sull'andamento della liquidazione del magazzino, della realizzazione dei crediti e dei pagamenti;

P.Q.M.

il Tribunale di Lecco, nella composizione collegiale sopra indicata,

OMOLOGA

il concordato preventivo di cui alla domanda presentata da **CIMA PAPER S.P.A.** con sede legale in Lecco via Roma n. 6 (CF e P.IVA n. 03001650138)

NOMINA

Giudice Delegato il dott. Dario Colasanti;

CONFERMA

nelle funzioni di Commissari Giudiziali la Dott.ssa Maria Grazia De Zorzi con studio in Lecco- Piazza Manzoni n 7 e il Dott Silvio Giombelli con studio in Oggiono Via Santa Lucia n. 1

DETTA

le seguenti modalità relativamente agli obblighi informativi della società concordataria sulla prosecuzione dell'attività, sulla percezione delle rate di finanze esterna e sui pagamenti in adempimento alla proposta concordataria, ferma la generale funzione di vigilanza sull'adempimento del concordato:

- a) la società concordataria provvederà ad inviare trimestralmente tramite PEC ai Commissari giudiziali, l'informativa circa l'andamento della prosecuzione aziendale, lo svolgimento dell'attività di liquidazione e recupero crediti, nonché l'esecuzione dei pagamenti effettuati in adempimento della proposta;
- b) i Commissari giudiziali depositeranno in Cancelleria entro 10 giorni dalla ricezione un parere motivato con specifica attenzione alle scadenze di pagamento, evidenziando eventuali ritardi e premissioni e riepilogando lo stato dei pagamenti, che sarà inviato insieme alla relazione della società concordataria ai creditori tramite PEC a seguito del visto del Giudice Delegato;
- c) i Commissari giudiziali, al fine di redigere il suddetto parere, potranno sollecitare chiarimenti alla società concordataria e, previa autorizzazione del Giudice Delegato, chiedere l'esibizione di specifica documentazione, con corrispondente obbligo della società concordataria in tempi utili per assicurare il rispetto della tempistica stabilita;
- d) in caso di eventuale alienazione dei cespiti al di fuori del piano concordatario, la società provvederà all'adeguata pubblicità della messa in vendita di tali beni e darà preventivo e motivato avviso della scelta fatta ai Commissari giudiziali che potranno direttamente dichiararne il nulla osta, così che la comunicazione della vendita sarà inserita dalla società nella relazione trimestrale, o, qualora lo ritenga necessario, potrà segnalare la questione al Giudice Delegato;

e) nel caso di atti non coerenti con le modalità del piano e della proposta concordatari, la società darà preventivo avviso ai Commissari giudiziali, che potranno direttamente dichiararne il nulla osta con successiva comunicazione nella relazione trimestrale o, qualora lo ritenga necessario, potrà segnalare la questione al Giudice Delegato;

DISPONE

che i Commissari giudiziali curino l'inserimento del presente decreto nell'apposito sito Internet del Tribunale;

MANDA

alla Cancelleria per la comunicazione alla società ricorrente ed ai Commissari giudiziali, che provvederà a sua volta a darne notizia ai creditori, nonché per gli adempimenti ai sensi dell'art. 48 comma 5° CCII.

Così deciso in Lecco, nella Camera di Consiglio del 5.11.2024

Il Giudice relatore
dott. Dario Colasanti

Il Presidente
dott. Marco Tremolada